

BOZZE DI STAMPA

13 maggio 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (2201)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.1

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (A.S. 2201);

premesso che:

il menzionato decreto-legge ha la finalità di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, escludendo dall'effetto abrogativo fattispecie sanzionate penalmente e illeciti amministrativi in campo alimentare;

considerato che:

tra le numerose contraffazioni, si inserisce a pieno titolo anche quella del miele, indispensabile è porvi attenzione al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare;

a livello mondiale la domanda di miele cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di ventimila tonnellate all'anno;

in Europa si registrano cali di produzione imputabili ad una serie di concause quali: la crescita delle monoculture e, di conseguenza, la perdita di aree impollinabili dalle api, l'interferenza dei pesticidi, le nuove parassitosi e i fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico;

dinanzi ad una riduzione della produzione di miele da parte dei Paesi europei si registra, di converso, una costante crescita della produzione in Cina ed altri Stati extra UE, nonostante non si abbia notizia di un corrispondente incremento di alveari;

L'Europa riceve dalla Cina circa il 50% del proprio fabbisogno di miele, con un aumento delle importazioni di ottantamila tonnellate all'anno a partire dal 2013. Il prezzo medio di tale prodotto, che si aggira intorno a 1,24 euro al chilo, pone dei dubbi sotto il profilo qualitativo. Il detto costo, infatti, risulta essere nettamente più basso rispetto a quello relativo a produzioni controllate, prive di adulterazioni e contraffazioni;

tenuto conto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, prevede l'indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, non vi sono previsioni circa la indicazione di percentuali in presenza di una miscela di mieli, né ulteriori specifiche;

impegna il Governo a:

porre in essere, nelle opportune sedi, strategie di tutela della sicurezza alimentare delle produzioni di miele, mediante l'indicazione sulle confezioni di miscela di miele delle percentuali di mieli ivi presenti, oltre che del Paese di origine di ognuno dei mieli;

garantire, anche attraverso appositi sistemi, il controllo e la tracciabilità delle produzioni, sia per il miele confezionato, sia per il miele sfuso, nonché metodi di analisi in grado di riconoscere adulterazioni sempre più sofisticate e di scongiurare illeciti in campo alimentare;

sostenere, in ambito europeo, politiche di vigilanza sul mercato del miele e sulla formazione dei relativi prezzi, al fine di tutelare le produzioni di qualità.